

Protocollo per l'accoglienza degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

*"Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità
di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà la vita a credersi stupido"*

A. Einstein

Finalità

Questo documento è il protocollo di accoglienza di Istituto e costituisce la linea guida di informazione, riguardante l'accoglienza e l'inserimento ottimale degli alunni che presentano **Disturbi Specifici di Apprendimento**.

Nella scuola odierna le differenze relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli socio-culturali, a modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, ai ritmi personali di apprendimento rendono di fatto necessario un lavoro personalizzato, la progettazione di interventi e azioni mirate.

La **personalizzazione** dell'apprendimento (a differenza della individualizzazione) non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del lavoro dell'insegnante, ma indica l'uso di *"strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti"* (M. Baldacci).

Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di disturbi specifici di apprendimento nell'area di lettura, scrittura, calcolo; in una situazione in cui il livello scolastico e le capacità sensoriali sono adeguati all'età.

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai DSA si riflettono prioritariamente sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, dell'autostima, delle relazioni con i coetanei. È importante identificare quegli adattamenti che siano fattibili da portare a termine dagli insegnanti nell'ambito scolastico.

11, art. 10 " Protocollo, secondo quanto stabilito dalle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento **Legge 8 ottobre 2010 n. 170 e Linee guida DM 12 luglio 2011, DM 27/12/2012, CM n.8 del 2013, D. Lgs Inclusione n.66/2017** è volto nei soggetti DSA a:

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;

- sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.

Tale protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate

Accoglienza e compilazione del piano didattico personalizzato

Nel corso dell'anno verranno compiuti questi passi:

- La famiglia ha un incontro con il Dirigente scolastico e il referente dislessia presente nella scuola, durante il quale consegna copia della diagnosi e fornisce ulteriori informazioni che ritiene necessarie.
- La scuola chiede un incontro con gli specialisti che seguono l'alunno per mettere a punto modalità di intervento condivise
- Collegialmente il team docente, con la collaborazione della famiglia e, se l'età lo consente, dell'alunno mette a punto il Piano Didattico Personalizzato
- Il PDP deve riportare le osservazioni dello specialista, dei docenti e della famiglia
- Il PDP deve esplicitare con chiarezza didattica inclusiva, misure dispensative e strumenti compensativi, modalità di verifica e strumenti di valutazione
- Nel PDP la famiglia collabora nella descrizione del proprio figlio/ oppure l'alunno interessato (se l'età lo permette) ponendo in luce i punti di forza ed evidenziando i punti di debolezza e spunti per aggirare gli ostacoli
- Il PDP è infine sottoscritto e firmato dal Dirigente scolastico, dal coordinatore di classe in rappresentanza del team docente, dai genitori e, se possibile, dall'alunno. La famiglia ha diritto a riceverne una copia protocollata.
- Ovviamente il PDP non è un documento statico, ma è passibile in itinere di modifiche o aggiunte, dettate dall'evoluzione del percorso formativo dell'alunno
- I docenti e la famiglia devono confrontarsi periodicamente per verificare il percorso personalizzato scelto.

Valutazione intermedia e finale

Nell'adottare criteri e modi di verifica è opportuno riflettere se la valutazione deve essere "dell'apprendimento" o "per l'apprendimento". La valutazione dell'apprendimento è abbastanza facilmente comprensibile e ha un valore essenzialmente certificativo (con la sua scala di positività) o sanzionatorio di insufficienza. La valutazione per l'apprendimento presuppone "tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e/o dagli alunni, che forniscono informazioni da utilizzare come feedback per modificare le attività di insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati (Black and Wiliam, 1998). Pertanto la valutazione per l'apprendimento, pur non essendo esente da un suo valore certificativo, ha soprattutto un valore formativo. Infatti è dimostrato che la valutazione per l'apprendimento è uno degli strumenti più efficaci per migliorare i risultati degli studenti, riuscendo anche ad innalzarne i livelli di competenza.

Dal punto di vista operativo i docenti dovranno specificare nel PDP le modalità attraverso le quali intendono valutare i livelli di apprendimento nelle diverse discipline o ambiti di studio. Nello stesso tempo dovrà essere esclusa la valutazione degli aspetti che costituiscono il disturbo stesso (ad esempio negli allievi disgrafici o disortografici non sarà valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le materie disciplinari). Vanno quindi indicati nel PDP strumenti compensativi, misure dispensative e tempi aggiuntivi che l'alunno ha a disposizione sia nelle valutazioni in itinere in classe che nelle valutazioni finali di ciclo.

Procedura da seguire in caso di sospetto di DSA

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa avere difficoltà riconducibili ad un DSA deve segnalare il caso al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe, quindi al referente DSA, i quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione:

1. Osservazione dei quaderni e degli elaborati con la psicologa della scuola;
2. colloquio con lo studente (se l'età lo permette)
3. convocazione dei genitori;
4. in base ai risultati delle prime due fasi eventuale invito, rivolto ai genitori, a sottoporre il bambino/ragazzo alla valutazione degli apprendimenti, che è possibile fare a scuola con la psicologa in sede, oppure recandosi alla ASL di competenza o presso altra struttura a scelta dei genitori;
5. Se la valutazione degli apprendimenti ha dato un esito compatibile con un quadro di DSA, si procederà, dopo consenso dei genitori, a procedere con la valutazione cognitiva per completare la diagnosi;
6. Completata la diagnosi, se questa è stata redatta in sede dalla psicologa della scuola, o da altro professionista privato, si invitano i genitori a procedere con la convalida e certificazione da parte dell'ASL di competenza territoriale.

Indicazioni operative per l'espletamento delle prove degli studenti con DSA agli esami di stato

In sede d'esame

Gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento:

- devono sostenere **tutte le prove scritte**
- possono essere **dispensati dalle prove scritte in lingua straniera** solo nei casi specificati dal D.L. del 12 luglio 2011
- hanno diritto **all'impiego di strumenti compensativi**, come indicato nella Legge 170 del 2010, coerentemente con quanto utilizzato in corso d'anno ed indicato nel **PDP**, es.
 - **lettura ad alta voce** delle prove da parte dei docenti
 - **presentazione del materiale scritto su formato digitale** leggibile con sintesi vocale
 - **utilizzo di strumenti informatici e non** se utilizzati in corso d'anno (computer con videoscrittura, correttore ortografico e stampante, scanner con sintesi vocale e cuffie per l'ascolto silenzioso, calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante, dizionari digitali, ecc...)
- hanno diritto all'assegnazione di **maggior tempo** a disposizione per lo svolgimento delle prove

In sede di valutazione

- I sistemi valutativi utilizzati nel corso del triennio sono utilizzabili anche in sede d'esame, si farà riferimento a quanto redatto nel PDP dell'allievo.
Esempi:
- Le prove scritte e orali devono essere valutate con modalità che **tengano conto del contenuto e non della forma**;
- Le prove scritte di lingua non italiana determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e **vanno attentamente considerate e valutate** con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti.
- In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, **gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta**;
- **Anche per la lingua italiana nella valutazione generale può essere assegnato maggior peso all'orale** per compensare le oggettive difficoltà che l'alunno incontra in quelle scritte.
- Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, **riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria** (Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011).